



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALL. C2
VERBALE GRE 09/02/2011

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n.
da citare nella risposta

A00 GRT/50579/Q.100.080.040

Data:

25/02/2011

Allegati: C02

Oggetto: Risposta a quesito su **impiego dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che operano sulle coperture**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione**
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione**
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta all' ASL 8 (allegato C02), si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito - impiego dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che operano sulle coperture

In riferimento al quesito in oggetto (allegato C02) si fornisce la seguente:

Risposta

Il quesito posto sembra nascere da una errata lettura, da parte del richiedente, del quesito 3 contenuto nella circolare richiamata.

La risposta ministeriale infatti non individua i ponteggi metallici quale dispositivo di protezione collettiva "solo" quando questo sia utilizzato a protezione dei lavoratori in copertura, ma in ogni tipo di utilizzo; a questo punto riferendosi al particolare caso illustrato nel quesito 3, relativo appunto ai soli lavori in copertura, il Ministero del lavoro precisa chiaramente che *"è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura."*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

**Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi
di Lavoro**

Prot. n.
da citare nella risposta

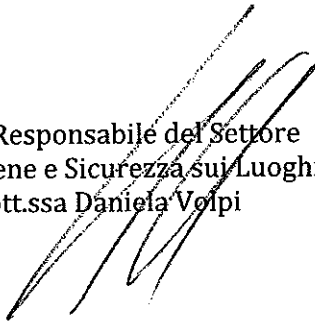
Data:

Allegati: C02

**Oggetto: Risposta a quesito su impiego dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che operano
sulle coperture**

Appare evidente quindi come, nell'affermazione ministeriale, il progetto sia necessario esclusivamente quando sia prevista la presenza di lavoratori in copertura, oltre naturalmente agli altri casi previsti dal DLgs 81/08, per cui quando il ponteggio, che rimane comunque un dispositivo di protezione collettiva, viene usato per i soli lavori in facciata e montato nel rispetto degli schemi previsti dal costruttore il suddetto progetto non è necessario, in quanto quel tipo di utilizzo ricade sotto l'Autorizzazione Ministeriale ottenuta dal costruttore del ponteggio.

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi



DD/ic



**LA SICUREZZA NON E' UNA COSA SEPARATA O DIVERSA DAL LAVORO:
" E' UN MODO CORRETTO DI LAVORARE "**

STUDIO TECNICO FRANCONI GEOM. GIOVANNI BATTISTA
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI EDILI
 Via Tevere n.24 - 06017 Selci di San Gustinio (PG) tele e FAX 075/8582951- 333-9343555
 P.Iva 02324210547 C.F. FRN GNN 54L26 C742Z E-mail - sicurezza1@teletu.it
ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA N. 1667

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Zona valtiberina
 Servizio Prevenzione e sicurezza nei Luoghi di Lavoro
 Via Santi di Tito n. 24
 52037 SANSEPOLCRO (AR)

TRASMISSIONE A MEZZO FAX al n. 0575-757955

Alla C. Attenzione della Dott.ssa PAOLA SCATOLINI.

Facendo riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27-08-2010 Prot. 15/VI/0017810/MA001.A007, che ha per oggetto la risposta ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, riferiti alle interpretazioni di quanto previsto al Capo II, Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (artt.131-133), il sottoscritto chiede, cortesemente, se è possibile avere delle delucidazioni in merito alla risposta che è stata data al quesito n. 3 contenuto nella stessa circolare. Da una mia valutazione sembrerebbe che, tutte le volte che viene installato un ponteggio, anche se montato nel totale rispetto di quanto indicato negli schemi tipo dei libretti di uso e manutenzione, e che il ponteggio serve solo come dispositivo di protezione collettiva e quindi con gli addetti che operano al di fuori dell'ultimo impalcato (vedi, ad esempio, il rifacimento di un manto di copertura) si è obbligati a fare un progetto esecutivo con verifica di calcolo a firma di ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione. Se questa interpretazione è corretta, a cosa servono le autorizzazioni ministeriali all'uso dei ponteggi?, quando il ponteggio è usato per i lavori nelle facciate con gli addetti che operano nei vari impalcati, non è sempre, il ponteggio, un dispositivo di protezione collettiva?.

Questa mia ha il solo scopo di avere un parere per conoscere quali sono le Vostre considerazioni in merito e di conseguenza, quali devono essere le mie azioni nello svolgere l'incarico di Coordinatore Per la Sicurezza nei cantieri ricadenti nelle zone di Vostra competenza.

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione che vorrete porre a questa mia, colgo l'occasione per augurarVi, Buon Lavoro.

Selci 06-10-2010

FRANCIONI Geom. Giovanni Battista

Firmato digitalmente da

giovanni battista francioni

ALBO
 C.F. = 54L26C742Z
 Titolo = Geom. T. A.
 Organizzazione = Collegio Geometri
 Perugia/800137/0547
 C = 144 GIUSTIN

Impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che lavorano sulle coperture?

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Quesito n. 3

E' possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?

Risposta: "Premesso che:

- l'articolo 111 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che "Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro conformi alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi."

- l'articolo 115 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che "Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature."

- l'articolo 122 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che "Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII."

- l'articolo 125 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 4, dispone testualmente che "L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato."

- l'articolo 133 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che "ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo."

- l'articolo 138 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga "alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato";

- l'articolo 148 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al comma 1 dispone testualmente che "Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

Sì è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura".

fonte: Ministero del Lavoro 28 novembre 2010